

## Capitolo primo

### Diritto romano e Occidente moderno

1. Il nostro racconto comincia da un libro, che non perderemo piú di vista: una scrittura su cui l'Occidente non ha mai smesso di riflettere e di interrogarsi, per un tempo lunghissimo. Sarà come un viaggio compiuto quasi per intero restando nell'orbita di questa sola opera, straordinariamente densa di concetti e di storia, per seguire un percorso in gran parte inesplorato.

Il diritto è una forma che ha invaso la modernità, diventandone presto un carattere insostituibile: ed è una forma inventata dai Romani. Un'attribuzione così radicale può sorprendere. Evidentemente, ogni società, per quanto elementare, non può fare a meno di darsi un insieme di regole, che possiamo anche chiamare 'diritto' (gli storici e gli antropologi lo fanno assai spesso). In questo modo però ci serviamo solo di una specie di assimilazione analogica, che proietta su esperienze assai distanti una nozione ben nota, ogni volta che ci sembra di distinguere in quelle lontane realtà aspetti che si lasciano associare all'idea per noi altrimenti familiare. Parliamo allora di 'diritto' mesopotamico, o egiziano, o greco, o anche (fuori del mondo antico) hawaiano o azteco, ma è solo il diritto romano che ci ha fornito il paradigma che consente di riconoscere come 'giuridiche' quelle pratiche prescrittive, originariamente integrate all'interno di contesti e sistemi ben diversi: apparati teologici piú o meno connessi alla regalità, rapporti di parentela, istituzioni politiche. Mentre fu soltanto a Roma che l'inevitabile disciplinamento presente in ogni aggregazione comunitaria venne riservato in modo precoce a un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in una tecnologia sociale con uno statuto forte, che avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i 'giuristi' (una parola sconosciuta a qualunque lingua antica, tranne il latino), staccandoli da ogni altra produzione culturale o centro istituzionale - dalla religione, dalla morale, dalla stessa politica - permettendone un'identificazione

autonoma, netta e definitiva. Da allora in poi il diritto si sarebbe presentato in ogni sua immagine, anche la piú semplice e povera, come un oggetto a parte – un corpo compatto, duro e impenetrabile – e si sarebbe sempre riconosciuto attraverso il dispiegarsi di dispositivi dotati di una razionalità speciale e potente. La sua separazione sarebbe apparsa come una peculiarità dell'Occidente: intorno a questo isolarsi sarebbe presto incominciato, sin quasi dalle origini, uno straordinario discorso ideologico, volto a rielaborarlo come 'indipendenza' e 'neutralità' – delle norme, delle procedure, dei giudici – e a farne uno dei valori fondanti della nostra civiltà.

Ebbene, da mille e cinquecento anni, quanto si conosce di questo lascito decisivo si trova riunito in larga misura in un'unica raccolta, che durante il Rinascimento si prese a chiamare *Corpus iuris civilis*: nome che è rimasto ancora oggi.

In principio, dunque, c'è il testo: solitario, multiforme, austero – ed è un testo che viene da Oriente. Esso fu confezionato poco piú tardi degli inizi del VI secolo d.C. da un piccolo gruppo di esperti, su incarico di Giustiniano I – una personalità di poliedrico talento, al centro di ritratti memorabili, da Procopio a Gibbon – imperatore della parte bizantina dell'Impero romano, la sola allora sopravvissuta, dopo la catastrofe dell'Italia e delle altre regioni dell'Occidente<sup>1</sup>.

Le sue dimensioni sono imponenti, ma non sterminate: occupano, con gli apparati filologici d'accompagnamento, tre volumi, per poco piú di duemila fitte pagine, di una classica edizione berlinese, apparsa nel secondo Ottocento<sup>2</sup>. Lo compongono quattro sezioni distinte: il *Codex*, i *Digesta*, le *Institutiones*, le *Novellae*: titoli (soprattutto i primi tre) che sarebbero diventati universalmente famosi.

Al momento della sua redazione negli uffici della corte imperiale, già da tempo in Oriente – probabilmente sin dagli inizi del V secolo d.C. – gli studi giuridici stavano vivendo un periodo di ripresa e di fortuna, dopo la crisi che nel cuore del III secolo aveva posto fine alla grande stagione del diritto romano. Se non teniamo presente la rinnovata vivacità di questo sfondo, anche il solo progetto realizzato in modo quasi fulmineo da Giustiniano risulterebbe inspiegabile<sup>3</sup>.

Gli storici del Novecento hanno spesso definito «classicista» l'atteggiamento della cultura bizantina fra V e VI secolo, anche per contrapporlo al «volgarismo» che avrebbe improntato la vita e l'intelligenza del diritto nella parte occidentale dell'impero, nell'età

del suo dissolvimento: custodia gelosa dell'antico, contro un'inarrestabile tendenza alla perdita e al degrado<sup>4</sup>. Ma bisogna guardarsi dall'irrigidire troppo simili etichette, dando loro eccessivo peso: e d'altra parte, una valutazione davvero accurata del lavoro svolto dalle scuole giuridiche orientali prima di Giustiniano non è stata ancora compiuta. È certo tuttavia che in quegli ambienti si svilupparono curiosità e ricerche fondate su un solido riannodarsi del rapporto con gli antichi maestri – e in particolare con i prestigiosi giuristi vissuti fra II e III secolo d.C. – sia pur sempre nei termini di un dialogo sbilanciato e diseguale, dominato dall'autorità degli autori d'una volta, e da un senso di vera e propria venerazione per quel passato lontano e intramontabile.

È in questo clima di sollecitazioni e di idee che Giustiniano concepì il suo disegno. L'iniziativa si collegava a una visione politica di portata strategica, dalle tonalità universalistiche, che prevedeva la riconquista militare dell'Italia, la riunificazione del Mediterraneo e la restaurazione unitaria dell'impero: propositi quasi tutti davvero poi realizzati, sia pure in modo effimero – la storia aveva preso ormai un'altra strada.

Il programma sviluppava quella tendenza verso le codificazioni che va considerata la novità piú importante dell'esperienza giuridica tardoantica<sup>5</sup>, e che aveva già prodotto, agli inizi del V secolo, la compilazione teodosiana. L'impresa si andò costruendo per passi successivi, e non possiamo dire se fin dall'inizio i protagonisti ne avessero chiara l'intera portata. Di sicuro non potevano prevederne lo strepitoso destino: un esempio forse senza eguali di assoluta eterogenesi dei fini.

Giustiniano aveva cominciato con l'ordinare, nel 528, una nuova raccolta di «costituzioni» (cioè di provvedimenti normativi emanati dagli imperatori in forme diverse) dall'età di Adriano fino ai propri giorni: un ampio *Codex* (come erano chiamate, da tempo, questo tipo di sillogi) che avrebbe dovuto sostituire tre precedenti opere – il codice *Gregoriano*, l'*Ermogeniano*, e lo stesso *Teodosiano* – mettendo ordine nell'accumulo di una legislazione ormai plurisecolare<sup>6</sup>. Ma ben presto, raggiunto già l'anno dopo questo primo risultato, l'imperatore affidò al proprio ministro Triboniano – un intellettuale e uomo di governo di primo piano<sup>7</sup> – l'incarico di presiedere una commissione con un compito ben piú ambizioso: quello di redigere, con valore di diritto vigente, un'ampia collezione di brani estratti in maniera capillare dagli scritti piú importanti degli antichi giuristi – da Quinto Mucio Scevola, vissuto agli

inizi del I secolo a.C., fino a Ermogeniano e Arcadio Carisio, alla fine del III secolo d.C. – disponendoli per argomenti entro una vasta cornice sistematica (anche se in realtà si sarebbe trattato di un impianto alquanto approssimativo, che rielaborava in modo incerto vecchie sequenze già presenti nella letteratura giuridica, e che erano servite in origine a scopi assai diversi da quello di reggere il peso di una vera e propria codificazione).

Nulla di simile era stato mai fatto prima. E l'obiettivo era alto: rimodellare il pensiero degli antichi maestri nella forma di un diritto codificato (nel senso moderno della parola, ma il lessico tardoa antico riservava il termine *codex* alle raccolte di atti normativi imperiali), in modo da integrare organicamente, in un unico e ben fermo impianto, vecchi *iura* (come venivano chiamate le opere dei giuristi del passato) e nuove *leges* (vale a dire le costituzioni degli imperatori) nel rigenerato ordine giuridico che Giustiniano voleva ricostruire intorno alla sua consolidata autocrazia.

## 2.

Vi ordiniamo, dunque, di esaminare e di emendare le opere che, sul diritto romano, scrissero i giuristi antichi [...], affinché si raccolga da quelle opere tutto il materiale necessario [...] Quando questo materiale, con l'aiuto della benevolenza divina, sarà stato raccolto, bisognerà magnificamente ricomporlo, quasi innalzando alla giustizia un duraturo, venerabile tempio. Tutto il diritto bisognerà distribuirlo in cinquanta libri e in titoli determinati, prendendo a modello sia il nostro Codice, sia l'Editto perpetuo secondo quanto vi apparirà più conveniente; in questo modo fuori della raccolta non si lascerà nulla, ma nei cinquanta libri tutto il diritto antico accumulatosi disordinatamente nel corso di mille e quattrocento anni e da noi restituito nella sua purezza sarà difeso come da un baluardo e non avrà niente fuori di sé. Tutti i giuristi [richiamati] hanno un'eguale dignità, e a nessuno deve essere riconosciuta una posizione privilegiata: perché nessuno è sempre superiore o inferiore agli altri, ma ciascuno lo è, di volta in volta, in determinati profili<sup>8</sup>.

È l'imperatore in persona che descriveva e spiegava: siamo nel dicembre del 530, e stavano prendendo forma i *Digesta*, la parte più importante del *Corpus iuris*, la cui confezione presenta ancora più di un mistero. Essi sono insieme – nella prospettiva stabilita da Giustiniano – sia un codice, sia un'antologia: un'intrinseca ambiguità destinata ad avere, come vedremo, conseguenze incalcolabili.

A imporsi è innanzitutto l'aspetto del codice, in cui si esprimeva la vocazione assolutistica e centralistica dell'apparato di governo imperiale, almeno dall'età di Diocleziano. L'opera si annunciava

infatti con i caratteri di un autentico testo normativo, concepito per assicurare certezza giuridica alla società e alla macchina burocratica bizantine dopo il marasma delle epoche precedenti. I *Digesta* sarebbero stati completati nel dicembre del 533: solo sei mesi prima una flotta imponente era partita per la riconquista del Mediterraneo; a settembre l'esercito imperiale era sbarcato in Africa, e aveva subito ripreso Cartagine. Le armi e il diritto, quindi: come a voler consapevolmente rinnovare una connessione cui era stata legata la fortuna di Roma.

Attraverso l'esaltazione del suo progetto affiorava, nelle parole dell'imperatore, l'idea di una maestosa totalizzazione dell'esperienza giuridica del passato, senza lacune né smagliature, che aspirava a presentarsi come raggiunta pienezza dei tempi. «Tutto il diritto ... fuori della raccolta non si lascerà nulla ... tutto il diritto antico ... non avrà niente fuori di sé...»: l'onda retorica tradiva la compiaciuta fiducia d'essere arrivati al punto conclusivo d'un cammino senza pari («mille e quattrocento anni»), dove finalmente la saggezza e la lungimiranza del sovrano potevano diventare strumento privilegiato della provvidenza divina per completare un disegno di perfezione e di salvezza.

Questa prospettiva era proponibile perché i *Digesta* non erano solo un codice. Non davano voce a un legislatore contemporaneo alla società che volevano regolare. Con essi (il titolo vuol dire «raccolta sistematica»)<sup>9</sup>, erano gli antichi giuristi – la loro autorità, la loro scienza – a tornare in piena luce. Era la loro produzione letteraria a dominare la scena: la commissione incaricata da Giustiniano si preparava a utilizzare nel corso del suo lavoro oltre duecento fra trattati e monografie, di circa quaranta autori, vissuti lungo quattro secoli – una collazione che non aveva precedenti<sup>10</sup>.

I loro scritti, addensati preliminarmente in masse più o meno compatte – secondo procedimenti probabilmente anteriori alla stessa realizzazione dei *Digesta*, e sui quali la critica moderna ancora discute<sup>11</sup> – vennero smembrati uno per uno dall'abilità selezionatrice dei commissari giustiniani: e solo una parte relativamente piccola di frammenti finì con il trovar posto nella raccolta<sup>12</sup>. Il risultato sarebbe stato una specie di eccezionale mosaico letterario e giuridico; la vocazione dell'arte bizantina per questo tipo di composizioni era, in quegli anni, il riflesso della medesima idea, che riprendeva diffusi motivi neoplatonici e in particolare plotiniani: il raggiungimento della verità attraverso la contemplazione dell'insieme, dell'uno, come riscatto consentito dall'attuarsi del disegno